

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
53/2014/R/GAS

**REGOLAZIONE TARIFFARIA DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
PER LE GESTIONI D'AMBITO NEL QUARTO PERIODO REGOLATORIO**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale

13 febbraio 2014

Premessa

Il presente documento si inquadra nell'ambito dei procedimenti per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe e qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, avviati rispettivamente con le deliberazioni 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS e 19 maggio 2011, ARG/GAS 64/11.

Con la deliberazione 573/2013/R/GAS è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali, rinviando ad un successivo provvedimento l'adozione di disposizioni specifiche in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito. Il presente documento illustra gli orientamenti dell'Autorità con riferimento a tali tematiche.

Il procedimento sulla regolazione tariffaria relativo ai servizi di distribuzione e misura del gas è sottoposto all'Analisi di Impatto della Regolazione (AIR) per gli aspetti più rilevanti. L'AIR viene svolta secondo quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione 3 ottobre 2008, GOP 46/08 "Guida per l'analisi d'impatto della regolazione nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas".

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o tramite posta elettronica (unitaDIG@autorita.energia.it) entro il 10 marzo 2014. Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intendono sottrarre alla pubblicazione. In tale caso i soggetti interessati dovranno inviare su supporto informatico anche la versione priva delle parti riservate, destinata alla pubblicazione.

Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico

Direzione Infrastrutture

Piazza Cavour, 5 – 20121 Milano

e-mail: unitaDIG@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI	4
1 Oggetto e ambito della consultazione	4
2 Elementi di contesto e di evoluzione.....	4
3 Obiettivi specifici.....	5
4 Quadro normativo e sue problematiche attuative	6
5 Struttura del documento	7
PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI.....	8
6 Definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento.....	8
7 Modalità di riconoscimento in tariffa dei costi di cui al decreto 226/11	12
PARTE III – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE	14
8 Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori.....	14
9 Introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore	18
10 Valore degli <i>asset</i> di proprietà degli Enti locali.....	21
11 Modalità di trattamento dello <i>stock</i> di contributi esistenti al 31 dicembre 2011	22
12 Allineamento delle vite utili regolatorie	23
PARTE IV – TARIFFE OBBLIGATORIE	25
13 Definizione della componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza tra VIR e RAB	25
14 Definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.....	26
PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI	27
15 Definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito	27
APPENDICE.....	28
16 Determinazione dei corrispettivi unitari a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete nelle tre opzioni di regolazione illustrate.....	28

PARTE I – ASPETTI INTRODUTTIVI

1 Oggetto e ambito della consultazione

- 1.1 Con la deliberazione 16 febbraio 2012, 44/2012/R/GAS, l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione.
- 1.2 Il procedimento sulle tariffe di distribuzione gas si svolge in parallelo all’analogo procedimento sulla qualità dei servizi di distribuzione e misura gas, avviato con la deliberazione 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11 e sfociato nella deliberazione 12 dicembre 2013, 574/2013/R/GAS.
- 1.3 Con riferimento alle tematiche di natura tariffaria, al documento per la consultazione 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS (di seguito: documento 341/2012), nel quale è stato descritto l’inquadramento generale del processo e sono state definite le principali linee di intervento, hanno fatto seguito i documenti 14 febbraio 2013, 56/2013/R/GAS (di seguito: documento 56/2013) e 13 giugno 2013, 257/2013/R/GAS (di seguito: documento 257/2013), dedicati all’esposizione degli orientamenti iniziali rispettivamente dei criteri di determinazione del costo riconosciuto e dei criteri di fissazione di tariffe e meccanismi di perequazione per il quarto periodo di regolazione. Gli orientamenti finali per la determinazione del costo riconosciuto e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas nel quarto periodo di regolazione sono stati illustrati nel documento per la consultazione 7 agosto 2013, 359/2013/R/GAS (di seguito: documento 359/2013).
- 1.4 Con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 573/2013) è stata definita la regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura per il periodo di regolazione 2014-2019 con riferimento alle concessioni comunali o sovra-comunali, rinviando ad un successivo provvedimento l’adozione di disposizioni in materia di regolazione tariffaria per le gestioni d’ambito. Il presente documento illustra gli orientamenti dell’Autorità con riferimento a tali tematiche.

2 Elementi di contesto e di evoluzione

- 2.1 Come indicato nel documento 341/2012, la consultazione si inserisce in un quadro normativo europeo che, nel corso degli ultimi anni, è andato modificandosi profondamente, in particolare in relazione agli obiettivi di:
 - portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell’energia;
 - ridurre le emissioni di gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità Europea in materia entro il 2020;
 - garantire la sicurezza degli approvvigionamenti anche tramite l’individuazione di priorità nello sviluppo delle infrastrutture energetiche transnazionali.
- 2.2 Sul piano nazionale l’elemento di più rilevante novità è costituito dalla riforma delle modalità di affidamento del servizio, avviata dalle disposizioni contenute nell’articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito con la legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato (di seguito: decreto-legge n. 159/07).

- 2.3 Sul piano della domanda, come indicato nel documento 341/2012, l’Autorità ritiene che, sebbene il grado di metanizzazione del Paese non abbia raggiunto il livello dell’elettrificazione, il settore possa considerarsi maturo e che le esigenze di ulteriore sviluppo delle reti del gas vadano attentamente valutate anche alla luce della diffusione delle fonti rinnovabili a livello locale, che rendono disponibili e competitive soluzioni che non prevedono l’utilizzo *in loco* di gas per cottura di cibi, produzione acqua calda sanitaria e riscaldamento.
- 2.4 Nei prossimi anni potranno emergere esigenze di sviluppi infrastrutturali, connessi all’immissione di gas non convenzionali (biometano, gas da energia elettrica) e a potenziali integrazioni sinergiche tra reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica, con possibile sviluppo in ottica *smart grid* nelle modalità di gestione delle reti di distribuzione del gas. Appare peraltro prematuro considerare tali possibili future evoluzioni nell’impostazione della regolazione per il quarto periodo di regolazione, anche se l’Autorità in ogni caso ne seguirà con attenzione gli sviluppi.
- 2.5 Rilevanti investimenti sono invece previsti per il servizio di misura con l’attuazione del piano di installazione di misuratori elettronici predisposti per la telegestione che comporteranno anche rilevanti modifiche degli assetti gestionali, soprattutto nel segmento della raccolta e rilevazione dei dati.

3 Obiettivi specifici

- 3.1 Nell’ambito del quadro sopra delineato, l’Autorità ha definito gli obiettivi specifici che si intendono perseguire nel quarto periodo di regolazione, già illustrati nel documento 56/2013 e nel documento 257/2013, ai quali si rimanda per maggiori dettagli. Tali obiettivi sono stati identificati sulla base degli obiettivi generali definiti nel documento 341/2012, in coerenza con gli obiettivi strategici definiti dall’Autorità con la deliberazione 26 luglio 2012, 308/2012/A, di approvazione delle Linee strategiche 2012-2014 (di seguito: Linee strategiche 2012-2014)¹.
- 3.2 Nel dettaglio, ai fini del presente documento sono rilevanti i seguenti obiettivi specifici:
- promuovere l’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza delle infrastrutture di distribuzione del gas, al fine di dotare il Paese di un sistema di infrastrutture energetiche – sia a livello nazionale che locale – efficiente e moderno, adeguato alle esigenze dei consumatori;
 - introdurre meccanismi di incentivazione all’efficienza, al fine della minimizzazione dei costi operativi, favorendo l’efficienza nella gestione operativa del servizio, e dei costi di investimento, favorendo una crescita infrastrutturale capace di garantire benefici superiori ai costi, secondo criteri di selettività;
 - promuovere la tutela degli interessi degli utenti;
 - promuovere la concorrenza;
 - facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio definito in base alle disposizioni dell’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;

¹ Risultano in particolare rilevanti, ai fini del presente documento, l’obiettivo OS2 – Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nel settore del gas naturale e l’obiettivo OS3 – Verso un’organizzazione efficiente del servizio di distribuzione del gas naturale.

- considerare le esigenze di equilibrio economico – finanziario delle imprese esercenti il servizio;
- semplificare i meccanismi di regolazione.

Spunti per la consultazione

S1. Osservazioni in merito agli obiettivi specifici della regolazione nel passaggio agli ambiti di concessione.

4 Quadro normativo e sue problematiche attuative

- 4.1 L'articolo 1, comma 16, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: decreto-legge n. 145/13) introduce disposizioni che modificano l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00). Il decreto-legge n. 145/13 modifica alcune disposizioni relative alla valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale rilevanti ai fini dell'affidamento tramite gara delle concessioni per la gestione del servizio. In particolare, la norma incide sulla modalità di determinazione del valore di rimborso delle reti spettante al gestore uscente.
- 4.2 Il decreto-legge n. 145/13 è attualmente in fase di conversione. L'Autorità, nella Memoria 13 gennaio 2014, 1/2014/I/COM (di seguito: Memoria), predisposta per l'audizione dell'Autorità presso la 6° e la 10° Commissione della Camera dei Deputati, in merito all'esame disegno di legge "Conversione in legge del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano 'Destinazione Italia', per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC - auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015" ha avuto modo di fornire osservazioni, tra l'altro, sulle disposizioni dell'articolo 1, comma 16 del decreto-legge, in tema di valorizzazione delle reti di distribuzione del gas naturale.
- 4.3 In particolare, nelle osservazioni conclusive formulate nella Memoria, l'Autorità ha segnalato che *“nel complesso la norma in discussione potrebbe operare un sostanziale ridimensionamento dei possibili aumenti tariffari sopra paventati ai quali, peraltro, non sarebbero corrisposti incrementi o miglioramenti del servizio erogato, trattandosi in sostanza di mero trasferimento di risorse dai clienti del servizio a favore dei gestori uscenti. Tale effetto di contenimento tariffario appare certo e consistente in relazione all'intervento relativo al trattamento dei contributi privati (punto 2) che, dunque, l'Autorità ritiene vada confermato. Invece, in relazione alla parte della norma che incide sulla determinazione del valore di rimborso nei casi in cui nelle convenzioni e nei contratti di concessione in essere non siano previste disposizioni specifiche (punto 1), l'Autorità ritiene che la medesima dovrebbe perimetrare con maggior certezza i casi in cui la valutazione del valore di rimborso è posto pari al valore regolatorio, anche la fine di ridurre spazi per possibili contenziosi che potrebbero rallentare l'iter delle gare.”*
- 4.4 Nella segnalazione 13 febbraio 2014, 58/2014/I/GAS, integrativa rispetto a quanto già evidenziato nella Memoria, l'Autorità, oltre a confermare il giudizio positivo sugli effetti di contenimento tariffario in relazione al trattamento dei contributi privati, ha rilevato le criticità che emergono dal testo dell'articolo 1, comma 16, come risultante in esito

all'emendamento 1151 (NF) già approvato dalle Commissioni VI Finanze e X Attività Produttive. In particolare, l'Autorità ha evidenziato che *“sulla base del quadro normativo che verrebbe a delinearci per effetto del disegno di legge in questione si determinerebbero, quindi, rilevanti incertezze sia in relazione all'effettiva valorizzazione delle reti messe a gara (e dunque all'onere complessivamente posto a carico dei clienti del servizio), sia in relazione al potenziale contenzioso amministrativo che potrebbe attivarsi in esito alle valutazioni dell'Autorità e di come queste saranno tenute in conto dalle stazioni appaltanti (Enti locali).”*

- 4.5 Come evidenziato nel documento 56/2013, l'Autorità, in ragione dell'impatto potenzialmente significativo che il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB potrebbe avere sulle tariffe del servizio di distribuzione, in relazione all'esigenza di tutela degli interessi degli utenti, ritiene necessario vagliare la natura degli scostamenti tra VIR e RAB, valutando la possibilità di non procedere a riconoscere tali differenze qualora ciò implicasse oneri non giustificabili a carico dei clienti finali.

5 Struttura del documento

5.1 Il presente documento, oltre alla presente parte introduttiva, contiene

- una parte II, dedicata alla descrizione degli orientamenti in tema di riconoscimento dei costi operativi;
- una parte III, nella quale si illustrano gli orientamenti dell'Autorità rispetto ai criteri per la determinazione dei costi di capitale;
- una parte IV, nella quale vengono illustrati gli orientamenti in materia di tariffe obbligatorie;
- una parte V, in cui si illustrano gli orientamenti in materia di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito.

PARTE II – CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI COSTI OPERATIVI

6 Definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete e loro aggiornamento*

- 6.1 Con la deliberazione 573/2013 sono stati definiti i corrispettivi a copertura dell'attività di gestione delle infrastrutture di rete per le "vecchie" gestioni comunali e sovra-comunali, differenziati in funzione delle caratteristiche della singola impresa, in relazione a dimensione e densità della clientela servita.
- 6.2 Con riferimento alle gestioni per ambito, nel documento 359/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione secondo la seguente regola:
- nei primi tre anni del periodo di concessione saranno calcolati come media dei valori unitari applicati alle "vecchie" gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione medio-grande appartenenti alla classe di densità corrispondente;
 - nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, saranno calcolati assumendo i valori unitari dei corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande.
- 6.3 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile la proposta di modulare il riconoscimento dei costi operativi unitari negli anni. Alcuni soggetti hanno avanzato perplessità circa la dimensione d'azienda da assumere come riferimento per la scelta dei valori di costo riconosciuto d'ambito, proponendo nei primi tre anni di fare riferimento a imprese con classe dimensionale pari alla dimensione degli ambiti (grandi, medie e piccole). Alcuni soggetti hanno sostenuto che il passaggio a costi unitari riferiti a imprese grandi dopo il terzo anno risulterebbe particolarmente penalizzante per le imprese di media dimensione.
- 6.4 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013 l'Autorità ha fissato i principi per la definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* da applicare nel regime di concessione per ambiti, ritenendo opportuno che:
- siano previste regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all'affidamento del servizio e per i successivi anni ricadenti all'interno del quarto periodo di regolazione;
 - i corrispettivi unitari siano definiti a partire dai valori applicati alle "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali;
 - i corrispettivi unitari siano differenziati in relazione alla densità degli ambiti.
- 6.5 Rispetto ai percorsi di efficientamento, con riferimento alle gestioni per ambito, nel documento 359/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di determinare un unico obiettivo di recupero di produttività e di porre pari a zero l'*X-factor* per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio, ritenendo che i processi di razionalizzazione possano essere ragionevolmente completati entro il triennio successivo all'affidamento del servizio².

² In merito si ricorda che con la deliberazione 573/2013 sono stati definiti i valori dell'*X-factor* ai fini dell'aggiornamento fino all'anno 2016 dei corrispettivi a copertura dei costi dell'attività di gestione delle infrastrutture

- 6.6 In relazione alle ipotesi di definizione dell'*X-factor*, diversi soggetti hanno sostenuto che le imprese avrebbero già conseguito rilevanti recuperi di efficienza e che ci sarebbero pochi margini per possibili ulteriori efficientamenti.
- 6.7 Alcuni soggetti hanno sostenuto che, nel nuovo contesto di affidamento del servizio mediante gare d'ambito, il ruolo di estrazione di extra-profitti, tradizionalmente svolto dal regolatore anche mediante la fissazione di sentieri di efficientamento, sarebbe in parte sostituito dall'effetto derivante dalla concorrenza per il mercato.
- 6.8 Alcuni soggetti hanno, inoltre, evidenziato che efficienze nelle gestioni d'ambito risulterebbero non immediate, soprattutto con riferimento al costo del lavoro, in relazione alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 21 aprile 2011. Eventuali obiettivi di efficientamento potranno, secondo alcuni soggetti, essere definiti solo a valle dell'aggiudicazione degli ambiti.
- 6.9 Diversi soggetti hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di azzeramento dell'*X-factor* nei primi tre anni di gestione del servizio per ambito.
- 6.10 Alcuni soggetti hanno proposto il mantenimento anche per le "nuove" gestioni d'ambito di obiettivi differenziati in funzione della dimensione (media e grande).
- 6.11 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013 l'Autorità ha stabilito che l'*X-factor* relativo all'attività di gestione delle infrastrutture di rete da applicare nel regime di concessione per ambiti venga determinato a partire dai valori applicati con riferimento alle "vecchie" gestioni comunali o sovra-comunali.
- 6.12 Considerata la rilevanza che le modalità di riconoscimento dei costi operativi a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* assume nella prospettiva delle gare per le concessioni d'ambito, l'Autorità ritiene opportuno identificare una specifica ipotesi di regolazione T.8, in relazione alla quale possano essere analizzate diverse opzioni sulla base della metodologia AIR.

IPOTESI DI REGOLAZIONE T.8

- 6.13 La valutazione delle opzioni alternative viene effettuata considerando i seguenti obiettivi specifici:
- a) favorire l'efficienza nella gestione operativa del servizio, a vantaggio degli utenti del servizio;
 - b) promuovere la concorrenza;
 - c) facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio;
 - d) considerare le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio.

di rete per le "vecchie" gestioni comunali e sovra-comunali. In particolare, sulla base alle disposizioni del comma 11.1 della RTDG 2014-2019, il tasso di riduzione annuale dei costi unitari è stato fissato pari al:

- 2,5% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti;
- 2,5% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti;
- 1,7% per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti.

Sulla base di quanto disposto dal comma 11.3 della RTDG 2014-2019, i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi verranno aggiornati entro il 30 novembre 2016 ai fini della loro applicazione a valere dall'1 gennaio 2017 sulla base di uno specifico procedimento da avviarsi nel corso dell'anno 2016.

6.14 In particolare, vengono considerate 3 opzioni:

a) **opzione T8.A:** in coerenza con gli orientamenti espressi nel documento 359/2013, definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione secondo la seguente regola:

- nei primi tre anni del periodo di concessione come media aritmetica dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione media³ e grande⁴ appartenenti alla classe di densità corrispondente. In coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013, l’Autorità intende porre pari a zero l’*X-factor* per i due aggiornamenti tariffari successivi all’avvio della gestione del servizio per ambito;
- nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo regolatorio, assumendo i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande. Tali valori unitari sono aggiornati annualmente sulla base dell’*X-factor* previsto per le imprese di grandi dimensioni;

b) **opzione T8.B:** definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione:

- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna inferiore a 300.000, sulla base della regola descritta nell’opzione T8.A;
- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna pari o superiore a 300.000, assumendo come riferimento i valori unitari dei corrispettivi previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande, per tutti gli anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo regolatorio. In coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013 l’Autorità intende porre pari a zero l’*X-factor* per i due aggiornamenti tariffari successivi all’avvio della gestione del servizio per ambito. Successivamente al terzo anno di concessione trovano diretta applicazione i corrispettivi unitari previsti per le “vecchie” gestioni comunali, fissati per le classi di densità corrispondenti, per le imprese di dimensione grande;

c) **opzione T8.C:** definire i corrispettivi unitari riconosciuti a copertura del servizio di distribuzione:

- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna pari o superiore a 100.000, sulla base della regola descritta nell’opzione T8.A;
- per gli ambiti di concessione con un numero di punti di riconsegna inferiore a 100.000, differenziati in relazione alla dimensione del soggetto aggiudicatario della gara d’ambito. In particolare:
 - in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto di dimensione grande o media, i corrispettivi sono definiti sulla base della regola descritta nell’opzione T8.A;
 - in caso di aggiudicazione della gara da parte di un soggetto di dimensione piccola⁵, per i primi tre anni del periodo di concessione ricadenti all’interno del quarto periodo regolatorio i corrispettivi sono definiti come media aritmetica dei valori unitari applicati alle “vecchie” gestioni comunali riferiti alle imprese di dimensione medio, grande e piccola appartenenti alla classe di densità corrispondente. In coerenza con quanto indicato nel documento 359/2013 anche in questo caso l’Autorità intende porre pari a zero l’*X-factor* per i due

³ Imprese distributrici con un numero di punti di riconsegna serviti compreso tra 50.000 e 300.000.

⁴ Imprese distributrici con più di 300.000 punti di riconsegna serviti.

⁵ Impresa distributtrice con meno di 50.000 punti di riconsegna serviti.

aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio per ambito. Nei successivi anni del periodo di concessione ricadenti all'interno del quarto periodo regolatorio, si assumono i valori unitari dei corrispettivi previsti per le "vecchie" gestioni comunali, fissati per la classe di densità corrispondente per le imprese di dimensione grande, in coerenza con quanto previsto nell'opzione T8.A.

- 6.15 Nell'Appendice sono esemplificati i criteri di determinazione dei corrispettivi che caratterizzano le tre opzioni di regolazione sopra descritte.
- 6.16 L'opzione T8.A e l'opzione T8.B prevedono di definire dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* in funzione delle caratteristiche dell'ambito di concessione. Nel primo caso i corrispettivi sono fissati in funzione della densità, mentre nel secondo caso è introdotta un'ulteriore differenziazione in funzione del numero di punti di riconsegna relativi all'ambito. In particolare l'opzione T8.B consentirebbe, diversamente dall'opzione T8.A di estrarre potenziali rendite a favore dei soggetti di grande dimensione che risultassero aggiudicatari di ambiti con più di 300.000 punti di riconsegna.
- 6.17 L'opzione T8.C implica di introdurre una differenziazione dei corrispettivi anche in funzione del soggetto aggiudicatario della gara, in logica pro-competitiva. Tale soluzione, di natura asimmetrica, potrebbe in qualche misura rafforzare la concorrenza nella fase di gara, favorendo in particolare la partecipazione alle gare per l'assegnazione degli ambiti di dimensione inferiore da parte dei distributori di piccole dimensioni.
- 6.18 Nella tabella 1 è riportata una griglia di valutazione sintetica delle tre opzioni.

Tabella 1

Obiettivi specifici	opzione T8.A	opzione T8.B	opzione T8.C
a) favorire l'efficienza nella gestione operativa del servizio	Medio-bassa	Medio-alta	Bassa
b) promuovere la concorrenza	Media	Media	Medio-alta
c) facilitare la transizione verso il nuovo assetto di organizzazione del servizio	Medio-alta	Medio-alta	Media
d) considerare le esigenze di equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti il servizio	Medio-alta	Media	Medio-alta
Valutazione complessiva	Media	Medio-alta	Media

Spunti per la consultazione

- S2. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei corrispettivi unitari riconosciuti a copertura dell'*attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete* con riferimento alle gestioni per ambito.

7 Modalità di riconoscimento in tariffa dei costi di cui al decreto 226/11

- 7.1 Nel documento 56/2013 sono state illustrate le modalità con le quali l'Autorità intende procedere al riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione:
- del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 12 novembre 2011, n. 226 (di seguito: decreto 226/11);
 - del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto, a titolo di rimborso forfetario degli oneri sostenuti dalla stazione appaltante e dai singoli Enti locali per lo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza sulla conduzione del servizio.
- 7.2 Nel documento 359/2013 l'Autorità ha confermato la propria impostazione, secondo cui tali costi sono considerati passanti e di conseguenza ne è consentita la piena copertura.
- 7.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno in generale ritenuto condivisibile tale impostazione.

Riconoscimento in tariffa dell'una tantum ex deliberazione 11 ottobre 2012, 407/2012/R/GAS

- 7.4 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013 l'Autorità ha stabilito che nella definizione delle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara si tenga conto dell'esigenza di certezza dei flussi tariffari per i soggetti che partecipano alla gara.
- 7.5 In relazione a tale esigenza, l'Autorità è orientata a prevedere che i costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri della gara siano riconosciuti per la durata del periodo di concessione, come quota annua di ammortamento dell'onere sostenuto. Tale ammortamento viene calcolato come rata annua posticipata di ammortamento di un debito, determinato secondo logiche finanziarie di ammortamento a rata costante, assumendo un tasso di attualizzazione pari al livello del tasso di rendimento del capitale di debito utilizzato ai fini della determinazione del WACC.
- 7.6 Tale tasso è stato fissato pari al 4,86% per i primi due anni del quarto periodo di regolazione e verrà aggiornato per gli anni successivi a seguito dell'adeguamento biennale del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, sulla base di quanto stabilito dai commi 10.2 e 10.3 della RTDG 2014-2019⁶.

Riconoscimento in tariffa del corrispettivo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11

- 7.7 Secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2 del decreto 226/11, il corrispettivo che il gestore deve corrispondere annualmente al soggetto che gestisce la gara è pari all'1% della somma della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura e della relativa quota di ammortamento annuale.
- 7.8 L'ipotesi di differenziare il valore riconosciuto delle immobilizzazioni nette di località sulla base degli esiti della gara per l'affidamento del servizio, prospettato nel paragrafo 17.11 del documento 359/13, se da un punto di vista tariffario non appare problematico in quanto differenzia un riconoscimento a fronte di costi effettivamente diversi e quindi non discrimina tra soggetti, pone invece un problema di neutralità per gli enti locali concedenti, i cui compensi sarebbero diversi tra il caso di gestore entrante diverso dal gestore uscente e il caso di gestore entrante coincidente con il gestore uscente.

⁶ Allegato A alla deliberazione 573/2013.

7.9 Tali aspetti sono stati segnalati al Ministero dello sviluppo economico per le proprie valutazioni.

Corrispettivo che i gestori corrispondono agli Enti locali ex articolo 8, comma 4 del decreto 226/11

7.10 Secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4 del decreto 226/11, il gestore corrisponde annualmente agli Enti locali una quota parte della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, relativa al proprio territorio comunale sia nel caso in cui la rete sia di proprietà dell'Ente locale sia nel caso in cui sia di proprietà del gestore, nonché della relativa quota di ammortamento annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d), fino al 5%, come risultato dell'esito della gara.

7.11 Nel corso della consultazione alcuni soggetti hanno evidenziato che nel caso in cui la quota parte della remunerazione del capitale di località e della quota di ammortamento annuale venga determinata a seguito dell'assegnazione delle concessioni tramite gara con criteri differenziati per gestori entranti uguali a gestori uscenti e gestori entranti diversi dai gestori uscenti si introdurrebbe una distorsione nel meccanismo di gara derivante dalla diversa definizione del livello iniziale del capitale investito a seconda che si tratti di cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente o di casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano.

7.12 Valgono in questo caso le considerazioni sopra riportate al paragrafo 7.8. L'ipotesi di differenziare il valore riconosciuto delle immobilizzazioni nette di località sulla base degli esiti della gara per l'affidamento del servizio, prospettato nel documento 359/13 pone un problema di neutralità per gli enti locali concedenti, i cui compensi sarebbero diversi tra il caso di gestore entrate diverso dal gestore uscente e il caso di gestore entrante coincidente con il gestore uscente.

Spunti per la consultazione

S3. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto 226/11.

S4. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento in tariffa dei costi relativi alla corresponsione del corrispettivo riconosciuto annualmente dal gestore alla stazione appaltante, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 8, comma 2, del decreto 226/11.

S5. Osservazioni sul corrispettivo ex articolo 8, comma 4, del decreto 226/11.

PARTE III – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DI CAPITALE

8 Valorizzazione delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori

Livelli iniziali

- 8.1 Con riferimento alle gestioni per ambito, nel documento 359/2013 l’Autorità ha espresso l’orientamento di fissare il livello iniziale del capitale investito di località, con riferimento al primo anno dell’affidamento:
- sulla base del VIR⁷ per i cespiti che il gestore entrante ha acquisito dal gestore uscente;
 - in continuità di valori con il periodo precedente, quindi sulla base della RAB esistente, per i casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidano, limitatamente alla porzione di rete che era già di proprietà del gestore entrante prima del nuovo affidamento.
- 8.2 Nel medesimo documento l’Autorità ha espresso l’orientamento di prevedere, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di valutare come gestore uscente o gestore entrante l’intero perimetro delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi.
- 8.3 L’Autorità ha inoltre ipotizzato, per evitare che a fronte dei benefici, in termini di valutazione dell’offerta, connessi con la dichiarazione di sconti sulla differenza VIR-RAB, nel caso di coincidenza tra gestore uscente e gestore entrante, non corrispondano i necessari effetti in termini di riduzione del flusso di ricavi tariffari, di decurtare il livello del valore delle immobilizzazioni di località di un ammontare pari a quello dello sconto offerto sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a VIR, sia nel caso in cui le immobilizzazioni di località siano valorizzate a RAB.
- 8.4 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione non ha ritenuto condivisibile l’impostazione illustrata nel documento di consultazione.
- 8.5 Un soggetto ha evidenziato che tale impostazione risulterebbe discriminatoria, in ragione del fatto che tutti i concorrenti, ai fini dell’aggiudicazione della gara, sopporterebbero un esborso pari al VIR. Qualora l’aggiudicatario sia il gestore uscente si tratterebbe di un esborso in natura, perché i propri cespiti restano destinati alla gestione del servizio e non ne viene ritratto il VIR, mentre qualora l’aggiudicatario sia diverso dal gestore uscente si tratterebbe di un esborso finanziario. Nei due casi il valore economico dell’impegno assunto sarebbe equivalente. Come conseguenza, l’impostazione illustrata nel documento 359/2013 scoraggerebbe la partecipazione alla gara dell’attuale gestore, dal momento che l’aggiudicazione della gara implica per questo la rinuncia all’incasso immediato del VIR, il quale non viene compensato dal riconoscimento in tariffa di un importo corrispondente al valore economico di tale rinuncia. Una regolazione asimmetrica inciderebbe quindi sostanzialmente sull’equilibrio delle gare, determinando possibili esiti sub-ottimali, anche a danno dell’utente finale.
- 8.6 Un soggetto ha evidenziato che l’applicazione dello sconto in caso di riconferma del gestore attuale potrebbe portare in casi limite a tariffe con valori negativi. Ove la RAB risultasse

⁷ Nel presente documento con il termine VIR si fa riferimento al *valore di rimborso a base di gara* e non, in senso restrittivo, al *valore industriale di rimborso*. In relazione all’evoluzione normativa, in particolare alle disposizioni del decreto-legge n. 145/2013, appare più opportuno utilizzare la prima locuzione, in quanto le convenzioni in essere potrebbero prevedere valorizzazioni non interamente fondate su criteri di valorizzazione industriale dei cespiti.

particolarmente “bassa”, potrebbero manifestarsi casi in cui il differenziale VIR-RAB risulti più elevato della stessa RAB. Tale previsione sarebbe in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13, comma 1 del decreto 226/11.

- 8.7 Un soggetto, in alternativa rispetto all’approccio illustrato nel documento 359/2013, ha proposto di considerare l’importo offerto a titolo di sconto in detrazione dal vincolo ai ricavi ammessi al momento del calcolo delle partite di perequazione annuale durante il periodo di durata della concessione.
- 8.8 Un soggetto ha ritenuto che la soluzione proposta possa nel suo complesso contribuire efficacemente ad un migliore equilibrio concorrenziale tra le imprese partecipanti alle gare d’ambito. Tale soluzione da un lato consentirebbe di minimizzare gli impatti di costo della riforma del servizio per ambito di concessione sugli utenti finali e dall’altro tenderebbe e mitigare impropri vantaggi finanziari dell’*incumbent* nell’uscita dal regime transitorio, attenuando distorsioni dello scenario competitivo.
- 8.9 In relazione al trattamento dei casi di raggruppamento di imprese, la maggior parte dei soggetti ha ritenuto condivisibili gli orientamenti illustrati nel documento 359/2013. Un soggetto ha tuttavia evidenziato che questi risulterebbero in contrasto con l’obiettivo di favorire l’accorpamento degli operatori più piccoli, incoraggiando le imprese di minori dimensioni ad uscire dal settore per monetizzare il valore di rimborso piuttosto che aggregarsi per partecipare alle gare.
- 8.10 Nella parte motivazionale della deliberazione 573/2013 l’Autorità ha stabilito che la determinazione del livello iniziale del capitale investito di località con riferimento alle gestioni d’ambito avvenga in coerenza con i principi già enunciati nel documento 359/2013.
- 8.11 L’Autorità ritiene opportuno confermare il proprio orientamento, prevedendo una differenziazione nella valorizzazione del riconoscimento ai fini tariffari delle immobilizzazioni nette, distinguendo tra i casi in cui il gestore entrante è diverso dal gestore uscente, rispetto ai casi in cui gestore entrante e gestore uscente coincidono⁸. Su questo tema, come già indicato nel documento 56/2013, l’Autorità intende fare una attenta valutazione, esaminando i diversi profili di criticità e coordinando il proprio intervento con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 8.12 Nel primo caso appare corretto prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette ai fini regolatori sia fissato in funzione del valore di rimborso a base di gara. Nel caso di continuità gestionale l’Autorità ritiene invece che la valorizzazione dei cespiti sulla base del VIR si sostanzierebbe nel riconoscimento di una rendita al gestore di rete. Il gestore uscente, formulando la propria offerta ai sensi delle disposizioni dell’articolo 13 del decreto 226/11, si troverebbe in una posizione di vantaggio e potrebbe offrire più elevati sconti tariffari rispetto alle tariffe previste dall’Autorità, attingendo a tale rendita prodotta dalle scelte del regolatore. Sul piano della concorrenza per il mercato, tale soluzione porterebbe ulteriore vantaggio all’*incumbent* rispetto ai nuovi entranti e non garantirebbe la selezione dei soggetti più efficienti.
- 8.13 In ogni caso l’Autorità, in coerenza con il suo mandato istituzionale di tutela dei clienti finali, intende sviluppare una metodologia di analisi dei valori di rimborso al gestore uscente che consenta la verifica dei costi che vengono posti in capo ai clienti finali e che permetta di individuare eventuali situazioni anomale.

⁸ E’ opportuno segnalare che nel caso di raggruppamenti temporanei vadano valutati come gestore uscente o gestore entrante l’intero perimetro delle società appartenenti ai raggruppamenti medesimi. Per evitare comportamenti opportunistici i profili soggettivi di gestore uscente e gestore entrante verranno considerati avendo riguardo alla nozione di gruppo societario gruppo societario, quale insieme di società tra le quali sussistano situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 127/91.

- 8.14 Le questioni connesse al tema delle c.d. RAB depresse, segnalate da alcune imprese distributrici (cfr. par. 8.6) sono esaminate nel capitolo 9 del presente documento per la consultazione.

Spunti per la consultazione

- S6. Osservazioni sui criteri di valorizzazione delle immobilizzazioni nette a seguito delle gare d'ambito.

Stratificazione del VIR

- 8.15 Nel documento 359/2013 l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che, nel caso di valutazione del capitale investito sulla base del VIR, quest'ultimo, ai fini del suo aggiornamento, venga stratificato per anno di acquisizione.
- 8.16 In particolare, l'Autorità ha ipotizzato l'introduzione di un vettore *standard* di pesi, differenziato sulla base dell'anno di prima fornitura, che consenta di ripartire il VIR per anno di acquisizione, costruito secondo logiche coerenti con quelle adottate nel settore elettrico nel quarto periodo di regolazione. Tale soluzione, in apparenza complessa sul piano analitico, avrebbe il vantaggio di favorire la prevedibilità dei flussi tariffari futuri. Sulla base degli orientamenti dell'Autorità, anche le dismissioni verrebbero gestite in modo parametrico, fissando un percorso teorico che potrebbe essere verificato periodicamente.
- 8.17 Un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile tale orientamento, in ragione della prevedibilità dei flussi tariffari futuri che sarebbe consentita dall'adozione di un approccio parametrico.
- 8.18 Alcuni soggetti non hanno invece ritenuto condivisibile l'orientamento illustrato nel documento 359/2013, sostenendo che la stratificazione dovrebbe essere ottenibile dalla perizia di stima e che il vettore di pesi *standard* dovrebbe essere utilizzato soltanto ove tali informazioni non siano disponibili. In alternativa alla perizia, un soggetto ha sostenuto che la stratificazione del valore del VIR dovrebbe avvenire sulla base dei dati di consistenza della rete come previsti dalla deliberazione 13 dicembre 2012, 532/2012/R/GAS.
- 8.19 Alcuni soggetti hanno sostenuto di non avere dettagli sufficienti per una valutazione della proposta, in particolare con riferimento ai coefficienti con cui intercettare la stratificazione degli investimenti.
- 8.20 Alla luce di tali osservazioni l'Autorità ritiene opportuno prevedere che, laddove disponibili in modo completo, siano utilizzate le stratificazioni puntuali desumibili dalle perizie di stime e dagli stati di consistenza. Solo in assenza di tali informazioni puntuali potrebbe trovare applicazione una stratificazione *standard* definita dall'Autorità, differenziata in funzione dell'anno di prima fornitura delle singole località servite, con modalità trasparenti e non discriminatorie.

Spunti per la consultazione

- S7. Osservazioni sui criteri per la stratificazione del VIR.

Valori di rimborso a conclusione del primo periodo di affidamento

- 8.21 Il decreto legislativo 164/00, all'articolo 14, comma 8, prevede che “Nella situazione a regime, al termine della durata delle nuove concessioni di distribuzione del gas naturale affidate ai sensi del comma 1, il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà”.
- 8.22 Nel documento 359/2013 l'Autorità, ai fini di dare certezza agli investitori, ha espresso l'orientamento di definire prima dello svolgimento delle gare i meccanismi di determinazione del valore degli *asset* alla fine del periodo di affidamento.
- 8.23 In particolare, l'Autorità ha ipotizzato di prevedere che il valore delle immobilizzazioni nette di località dei servizi di distribuzione e misura rilevante ai fini della determinazione del valore di rimborso, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 164/00, sia determinato come somma di:
- valore residuo dello *stock* esistente a inizio periodo, valutato per tutti i cespiti sulla base del VIR, opportunamente aggiornato;
 - valore dei nuovi investimenti realizzati nel periodo di concessione ed esistenti a fine periodo, valutati come media tra il costo storico rivalutato e il valore regolatorio implicito del capitale investito, determinato in base ai criteri adottati per la valorizzazione dei nuovi investimenti.
- 8.24 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno sostenuto che la metodologia di calcolo del valore di rimborso a fine periodo dovrebbe prevedere una valorizzazione degli investimenti realizzati nel corso della concessione a costi effettivi, anziché a costi medi. Questo consentirebbe una maggiore certezza sui valori patrimoniali posti a garanzia dei finanziamenti concessi per la partecipazione alle gare. Il riferimento ad un valore regolatorio implicito non consentirebbe invece di dare certezza agli investitori, essendo questo indeterminato.
- 8.25 Un soggetto pur condividendo gli orientamenti dell'Autorità per quanto riguarda lo *stock* iniziale dei cespiti, ha espresso contrarietà rispetto all'ipotesi di fare riferimento ad un valore regolatorio implicito per la valorizzazione dei nuovi investimenti.
- 8.26 Un soggetto ha espresso la necessità di prevedere una rivalutazione per l'inflazione dello *stock* esistente a inizio periodo.
- 8.27 L'Autorità intende confermare l'ipotesi di regolazione illustrata nel documento 359/2013.

Spunti per la consultazione

- S8. Osservazioni sui criteri di valutazione dei valori di rimborso alla fine del primo periodo di affidamento.

9 Introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore

- 9.1 Nel corso della consultazione, in merito alle modalità di riconoscimento in tariffa della differenza tra VIR e RAB, diversi soggetti hanno evidenziato un presunto problema di eterogeneità dei valori delle RAB, determinato dall'esistenza di alcune RAB "deprese" rispetto ai valori medi riconosciuti. Secondo tali soggetti nella competizione per i nuovi ambiti i soggetti proprietari, nei singoli ambiti, di quote consistenti di *asset* con RAB "depressa", risulterebbero penalizzati sia in termini di flussi finanziari, sia in termini di rendimenti attesi.
- 9.2 Nella parte di motivazione della deliberazione 573/2013 l'Autorità ha ritenuto opportuno prevedere l'introduzione di meccanismi che consentano di trattare situazioni marginali con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.
- 9.3 Tale disallineamento è stato in parte originato dalla mancata produzione da parte dei soggetti proprietari delle reti di fonti contabili obbligatorie idonee a supportare la stratificazione dei cespiti e dalle politiche di capitalizzazione adottate dai diversi soggetti.
- 9.4 L'Autorità ritiene opportuno procedere ad una rivalutazione delle RAB disallineate dalle medie di settore nella prospettiva della conduzione delle gare, al fine di scongiurare rischi di possibili distorsioni nei meccanismi competitivi.
- 9.5 Al fine di identificare le località caratterizzate da un livello della RAB fortemente disallineato dalle medie di settore l'Autorità è orientata ad utilizzare un approccio di tipo parametrico, al fine di limitare spazi di discrezionalità e/o di arbitrarietà.
- 9.6 A questo scopo, l'Autorità ha effettuato i necessari approfondimenti, analizzando i valori delle RAB riconosciute ai fini regolatori, procedendo in primo luogo a scomporre tali valori nelle loro componenti elementari (valore lordo rivalutato delle immobilizzazioni; fondo ammortamento rivalutato; contributi pubblici e privati netti rivalutati; poste rettificative e capitale circolante netto).
- 9.7 Dalle analisi svolte è risultato che i valori delle immobilizzazioni lorde rivalutate per metro di condotta sono correlati in modo significativo con la densità (utenti per metro di condotta) e con l'altitudine delle località servite.
- 9.8 Da un lato la densità consente di catturare in modo sintetico le numerose variabili che fanno aumentare i costi (unitari per metro di rete) infrastrutturali nelle aree densamente abitate. L'altitudine riflette invece l'incidenza sui costi di realizzazione delle infrastrutture delle caratteristiche morfologiche del territorio servito (es. presenza di rocce che incidono sui costi di scavo). Le analisi econometriche condotte sui dati resi disponibili dagli operatori in sede di raccolte dati per le determinazioni tariffarie 2013, aggiornati al 31 dicembre 2011 (esclusi i dati relativi alle località in tariffa d'ufficio o con stratificazione mancante) hanno portato a identificare la seguente relazione:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 (D_1 X_i) + \beta_2 (D_2 X_i) + u_i$$

dove:

Y rappresenta il valore dell'immobilizzato lordo per km di rete per ciascuna località i ;

$$D_i = \begin{cases} 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri} \\ 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine superiore a 600 metri} \\ 0 & \text{se la località } i \text{ ha un'altitudine inferiore o uguale a 600 metri;} \end{cases}$$

X rappresenta la densità, espressa in punti di riconsegna per metro di rete, per ciascuna località i ;

u rappresenta il termine di disturbo o errore dell'equazione.

9.9 L'equazione è stata stimata a livello nazionale e separatamente per ambito tariffario. Con riferimento all'ambito Nord Orientale e all'ambito Centrale il coefficiente β_2 è risultato non significativo e pertanto è stato considerato il seguente modello semplificato:

$$Y_i = \alpha_1 D_1 + \alpha_2 D_2 + \beta_1 X_i + u_i$$

dove i parametri hanno il medesimo significato descritto al punto 9.8.

9.10 La tabella seguente riporta i risultati dell'analisi di regressione a livello nazionale e per ciascun ambito tariffario.

Tabella 2

Ambito		α_1	α_2	β_1	β_2	R_2	N. oss.
Nord Occidentale	Coefficiente	42,41	59,36	1242,83	1218,11	0,85	1181
	<i>Standard error</i>	(2,46)	(10,34)	(37,41)	(261,03)		
Nord Orientale	Coefficiente	57,85	80,92	614,09	-	0,81	2724
	<i>Standard error</i>	(1,64)	(3,47)	(20,86)	-		
Centrale	Coefficiente	67,55	71,36	697,21	-	0,82	577
	<i>Standard error</i>	(4,53)	(10,63)	(66,02)	-		
Centro-Sud Orientale	Coefficiente	105,63	94,45	451,45	998,91	0,90	678
	<i>Standard error</i>	(3,63)	(6,11)	(46,54)	(117,76)		
Centro-Sud Occidentale	Coefficiente	120,28	105,54	582,27	870,71	0,88	619
	<i>Standard error</i>	(4,45)	(14,99)	(53,45)	(275,11)		
Meridionale	Coefficiente	126,68	111,16	1109,43	1399,97	0,93	535
	<i>Standard error</i>	(4,87)	(8,93)	(80,54)	(134,47)		
Italia	Coefficiente	72,95	84,71	714,96	1049,83	0,81	6314
	<i>Standard error</i>	(1,34)	(4,05)	(18,00)	(79,24)		

Nota: i coefficienti sono significativi all'1%.

- 9.11 L'analisi dei residui della regressione, pari alla differenza tra il valore effettivo della variabile dipendente e il valore previsto sulla base del modello, ha consentito di identificare le località caratterizzate da un livello dell'immobilizzato lordo per metro di rete disallineato rispetto alla media di settore.
- 9.12 L'Autorità ipotizza di introdurre un meccanismo mirato alle località per le quali la quota del residuo (negativo) sull'immobilizzato lordo effettivo risulti superiore (in valore assoluto) al 100%. In altri termini, ciò significa identificare le località per le quali il valore effettivo dell'immobilizzato lordo per metro di rete risulta inferiore alla metà del valore previsto sulla base del modello.
- 9.13 Con riferimento a tali località l'Autorità ipotizza di determinare il valore delle immobilizzazioni lorde in via parametrica in modo tale da limitare al 100% il rapporto tra lo scostamento massimo (tra valore effettivo e valore previsto) e valore effettivo. Tale previsione troverà in ogni caso applicazione solo dopo l'effettuazione delle gare.
- 9.14 L'Autorità si riserva di effettuare i necessari approfondimenti con riferimento alle località per le quali risulti un valore dell'immobilizzato lordo pari o inferiore a zero o per le quali non siano stati comunicati valori positivi dei dati fisici, numero di punti di riconsegna e lunghezza delle reti. L'Autorità intende inoltre procedere a verifiche sulla congruenza dei

rapporti tra valori delle immobilizzazioni lorde e valori delle immobilizzazioni nette, in particolare nel caso di determinazioni tariffarie d'ufficio o stratificazione mancante.

Spunti per la consultazione

- S9. Osservazioni sul modello di analisi descritto per l'identificazione delle località con livelli di RAB fortemente disallineati dalle medie di settore.
- S10. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione su base parametrica del valore delle immobilizzazioni lorde.

10 Valore degli asset di proprietà degli Enti locali

- 10.1 L'esperienza di applicazione delle regole della RTDG 2009-2012⁹ per la valorizzazione degli *asset*, fondato sul metodo del costo storico rivalutato, ha presentato serie criticità nel caso di cespiti di proprietà degli Enti locali. Il costo storico per singoli cespiti acquisiti al di fuori di processi di aggregazione societaria o realizzati all'interno dell'impresa distributrice, in particolare, è pari al costo di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso, come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.
- 10.2 Nel caso di cespiti di proprietà dell'Ente Locale, si dovrebbe fondare sui valori riportati nel conto del patrimonio ovvero delle scritture inventariali (contabili). L'iscrizione dei cespiti in tali documenti assicura infatti che il cespite sia ancora in esercizio e che il costo ad esso relativo sia stato capitalizzato.
- 10.3 In merito è opportuno ricordare che la tenuta del conto del patrimonio comporta la tenuta di una serie di inventari le cui risultanze contribuiscono a definirne il contenuto. La funzione generale del conto del patrimonio è, infatti, quella di individuare, descrivere, classificare e valutare tutti gli elementi attivi e passivi del patrimonio dell'ente, desunti dalle scritture patrimoniali e finanziarie, quali risultano sia all'inizio che al termine dell'esercizio, per evidenziare le variazioni intervenute nell'anno per effetto della gestione di bilancio e per altre cause. In altri termini, il conto del patrimonio assume un duplice contenuto: per quanto attiene alla funzione ricognitiva del patrimonio permanente, ossia dei beni mobili e immobili, esso si ricollega al riepilogo degli inventari, mentre gli aspetti inerenti il patrimonio finanziario, ossia i dati di cassa e i residui attivi e passivi, questi si ricollegano alle risultanze del conto annuale del bilancio.
- 10.4 Nei fatti, sono pochi i casi nei quali gli Enti locali sono stati nella condizione di produrre fonti contabili idonee a supportare la stratificazione dei cespiti.
- 10.5 Alla luce della normativa vigente l'Autorità ha in più occasioni chiarito che le stratificazioni dei costi storici di cespiti di proprietà comunali relativi al immobilizzazioni materiali di località relative al servizio di distribuzione e misura di gas naturale devono trovare supporto in un'ordinata tenuta di inventari a valore, oltreché descrittivi, nonché nell'assolvimento degli obblighi di conservazione e inventariazione dei titoli e atti riferentisi al patrimonio dell'ente e alla sua gestione e amministrazione, tutti adempimenti che consentirebbero una

⁹ Allegato A alla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, come successivamente modificato e integrato.

tempestiva individuazione, determinazione o ricostruzione del costo storico delle immobilizzazioni e degli impianti.

10.6 Tali stratificazioni devono pertanto essere supportate da dati riportati nei:

- conti del patrimonio redatti sulla base degli schemi previsti dal D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194 – *Regolamento per l’approvazione dei modelli di cui all’art. 114 del D.Lgs. 24 febbraio 1995, n. 77, concernente l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*. Tali schemi prevedono che per ciascuna immobilizzazione materiale vada esplicitamente indicato in detrazione il relativo fondo di ammortamento;
- scritture inventariali. Affinché le scritture inventariali possano costituire un idoneo supporto alla redazione del conto del patrimonio (e quindi valere come “fonti contabili obbligatorie”) devono essere costantemente aggiornate e riportare gli ammortamenti. Le scritture inventariali, al fine di essere considerate idonee devono riportare i seguenti elementi:
 - anno di movimentazione;
 - tipo di movimentazione (acquisizione o dismissione);
 - descrizione del movimento;
 - l’esplicita assenza di dismissioni;
 - il deprezzamento del cespite negli anni precedenti;
 - il deprezzamento annuo, calcolato con la medesima aliquota;
 - il patrimonio residuo, corrispondente al costo di acquisizione meno i deprezzamenti.

10.7 Per la disaggregazione del valore dei cespiti, che potrebbe essere riportato in forma aggregata nelle fonti contabili obbligatorie è possibile procedere in coerenza con quanto previsto dall’articolo 15 della RTDG 2009-2012. A questo scopo possono essere utilizzati dati riportati su fonti che non costituiscono fonte contabile obbligatoria ai sensi della RTDG 2009-2012 e che a titolo esemplificativo possono essere costituite da conti consuntivi, stati avanzamento lavori, delibere di approvazione di spese.

10.8 Alla luce delle criticità riscontrate l’Autorità intende prevedere che il percorso di revisione delle c.d. RAB depresse, descritto nel capitolo 9 possa trovare applicazione anche nel caso di cespiti di proprietà comunale, ancorché non oggetto di trasferimento in sede di gara. Va peraltro precisato che l’applicazione dei criteri indicati nel capitolo 9 è alternativa rispetto alla puntuale ricostruzione della stratificazione dei cespiti.

Spunti per la consultazione

S11. Osservazioni sulle procedure per il riconoscimento del valore di *asset* di proprietà di Enti locali.

11 Modalità di trattamento dello *stock* di contributi esistenti al 31 dicembre 2011

11.1 Con la deliberazione 573/2013 l’Autorità ha previsto l’implementazione dell’ipotesi di degrado illustrata in consultazione con riferimento ai contributi pubblici e privati percepiti a partire dall’anno 2012, mentre ha previsto, in relazione allo *stock* di contributi esistente al 31

dicembre 2011, in ottica di gradualità, che le imprese possano scegliere tra due modalità alternative di trattamento dei contribuiti. La prima modalità prevede che, in continuità con l'approccio adottato nel terzo periodo di regolazione, i contribuiti, non soggetti a degrado, siano portati interamente in deduzione dal capitale investito mentre gli ammortamenti sono calcolati al lordo dei contribuiti. La seconda modalità risulta invece analoga a quella prevista per i contribuiti percepiti a partire dal 2012.

- 11.2 L'Autorità ritiene opportuno prevedere che a seguito dell'assegnazione delle nuove concessioni per lo svolgimento del servizio per ambito, con riferimento allo *stock* di contribuiti esistenti al 31 dicembre 2011 debba in ogni caso trovare applicazione l'opzione di degrado dei contribuiti, come identificata nell'articolo 2, comma 2, della deliberazione 573/2013, sia nel caso in cui il gestore entrante sia uguale al gestore uscente, sia nel caso in cui il gestore entrante sia diverso dal gestore uscente. Il passaggio alla gestione d'ambito produce infatti una cesura nella gestione del servizio e pertanto l'Autorità ritiene necessario prevedere il superamento del regime opzionale per il trattamento dei contribuiti, introdotto con la deliberazione 573/2013 con finalità di gradualità dei riconoscimenti tariffari per le imprese distributrici.

Spunti per la consultazione

S12. Osservazioni sul criterio di trattamento dello *stock* di contribuiti al 31 dicembre 2011.

12 Allineamento delle vite utili regolatorie

- 12.1 Nel documento 359/2013 l'Autorità ha evidenziato che la previsione di una vita utile regolatoria differente rispetto alla vita utile dei cespiti adottata nel decreto 226/11 avrebbe contribuito ad aumentare la differenza tra VIR e RAB, producendo la conseguenza, non desiderabile, di implicare un doppio riconoscimento di costi a carico dei clienti finali, che si troverebbero a pagare di nuovo ammortamenti già pagati.
- 12.2 L'Autorità ha quindi ipotizzato, considerato il contesto normativo vigente, di allungare le vite utili regolatorie, assestandole su valori più prossimi alle durate fisiche dei cespiti, al fine di contribuire alla stabilità tariffaria e alla mitigazione degli effetti conseguenti al riconoscimento della differenza tra VIR e RAB.
- 12.3 Con la deliberazione 573/2013 l'Autorità ha ritenuto opportuno non procedere, con riferimento alle "vecchie" gestioni a livello comunale o sovra-comunale, ad un allineamento delle vite utili regolatorie rispetto a quelle riportate nella Tabella 1 dell'Allegato A al decreto 226/11, in ottica di stabilità tariffaria, rinviando tale allineamento al momento di passaggio alle "nuove" gestioni d'ambito.
- 12.4 Alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione non hanno ritenuto condivisibile l'ipotesi di allungamento delle vite utili regolatorie, dal momento che tale previsione, introdotta per mitigare gli effetti del riconoscimento della differenza VIR-RAB, avrebbe l'effetto di ridurre gli ammortamenti per tutti i soggetti, indipendentemente se nuovi entranti o già presenti nell'ambito, a fronte del riconoscimento della differenza tra VIR e RAB soltanto ai nuovi entranti. L'effetto sugli ammortamenti sarebbe tanto più rilevante quanto maggiore è l'età dei cespiti. Tale soluzione avrebbe un impatto negativo immediato sui flussi di cassa delle imprese, con conseguente riduzione della loro capacità di investimento.

- 12.5 Un soggetto ha evidenziato i rischi di un allungamento delle vite utili sulla recuperabilità ai fini tariffari del valore dei cespiti che verranno dismessi per effetto degli interventi di potenziamento e di sostituzione, che saranno oggetto di offerta nell'ambito delle gare. In caso di dismissione anticipata rispetto al completamento della vita utile tariffaria, il distributore perderebbe infatti la possibilità di recuperare la quota del valore dei cespiti non ancora ammortizzata; l'allungamento delle vite utili, aumentando l'entità del valore non ammortizzato, avrebbe l'effetto di disincentivare gli investimenti di sostituzione.
- 12.6 Un soggetto ha sostenuto di non ravvedere la necessità di allungare le vite utili dei cespiti, dal momento che le vite utili per la determinazione del VIR contenute nel decreto 226/11 valgono per determinare la percentuale di degrado fino al 30 settembre 2004, mentre ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del medesimo decreto, dal 1° ottobre 2004 le vite utili sono quelle regolatorie fissate dalla deliberazione 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08.
- 12.7 Alcuni soggetti hanno sostenuto che un eventuale allungamento delle vite utili potrebbe essere previsto solo effettuando un corrispondente ricalcolo della RAB, allineando per il passato le vite utili tariffarie alle durate stabilite dal decreto 226/11 ai fini del calcolo del VIR. L'ipotesi di allungamento delle vite utili secondo alcuni soggetti sarebbe percorribile solo se accompagnata da un'indifferenziata valorizzazione dei cespiti già di proprietà del gestore uscente e dei cespiti acquisiti in sede di gara valutati a VIR. Solo in questo caso infatti vi sarebbe coerenza tra il valore dei cespiti non ammortizzati a fine periodo e i ricavi tariffari associati alle quote di ammortamento nello stesso periodo.
- 12.8 Un soggetto ha sostenuto che eventuali modifiche delle vite utili potranno essere previste solo per i nuovi investimenti (successivi alla delibera) e per il progressivo degrado del VIR durante i dodici anni delle nuove concessioni.
- 12.9 L'Autorità intende dar corso all'allungamento delle vite utili regolatorie prospettato nel documento 359/2013, in coincidenza con l'assegnazione delle concessioni per ambito tramite gara. In tal modo si ritiene che si introduca un principio di gradualità per l'applicazione delle nuove vite utili e al medesimo tempo si possa in qualche modo bilanciare, in modo più puntuale, l'effetto che il riconoscimento delle eventuali differenze tra VIR e RAB potrà avere sui costi del servizio, in un'ottica di bilanciamento degli interessi di gestori del servizio e utenti.

Spunti per la consultazione

S13. Osservazioni sull'ipotesi di allungamento delle vite utili dei cespiti.

PARTE IV – TARIFFE OBBLIGATORIE

13 Definizione della componente della tariffa obbligatoria a copertura della differenza tra VIR e RAB

- 13.1 Nel documento 359/2013 l’Autorità ha espresso l’orientamento di definire la componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovregionali, in coerenza con le decisioni adottate con riferimento alla definizione degli ambiti rilevanti per la determinazione della tariffa obbligatoria.
- 13.2 L’Autorità ha inoltre ipotizzato di prevedere componenti tariffarie comunali a copertura della differenza VIR-RAB nei casi in cui lo scostamento sia superiore al 25% e il livello della RAB di località unitaria, espressa in euro/punto di riconsegna, risulti non inferiore alla media nazionale.
- 13.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno ritenuto condivisibile l’orientamento di istituire una componente tariffaria a copertura della differenza VIR-RAB a livello di ambiti tariffari sovregionali.
- 13.4 Diversi soggetti non hanno invece ritenuto condivisibile l’ipotesi di prevedere componenti tariffarie a livello comunale, dal momento che queste determinerebbero una disomogeneità di costi per gli utenti, anche se residenti in territori confinanti e, in taluni casi, serviti attraverso il medesimo impianto, e aumenterebbero la complessità dei sistemi di fatturazione delle imprese di distribuzione e delle imprese di vendita, con effetti potenzialmente anticompetitivi. Un soggetto ha evidenziato che la definizione di componenti comunali comporterebbe l’inconfrontabilità delle offerte dei diversi operatori e un incremento della difficoltà di comprensione delle bollette.
- 13.5 Un soggetto ha evidenziato che il riferimento all’indice “RAB per punto di riconsegna” per la valutazione della congruità di valorizzazione della RAB sarebbe ingiustificato e discriminatorio, dal momento che tale indice è influenzato dalla densità di utenza e il suo utilizzo penalizzerebbe le località a bassa densità di utenza. Un soggetto ha proposto di fare riferimento, ai fini della determinazione di un valore soglia della RAB di località unitaria, a valori medi connessi allo specifico ambito, all’interno del quale definire dei *cluster* di valori differenziati in base alla dimensione del centro abitato e alla zona morfologica.
- 13.6 L’Autorità, nella valutazione della soluzione (componente sovra-regionale o componente comunale), ritiene che vadano opportunamente pesati i differenti risvolti che ciascuna delle due soluzioni comporta. L’ipotesi di ampia socializzazione dei costi, pur preferibile sul piano della concorrenza nel segmento della vendita, espone al rischio che i costi del servizio possano aumentare in modo significativo come conseguenza dei processi di determinazione dei valori di rimborso. In ottica di analisi costi-benefici per i clienti del servizio, si ha ragione di ritenere che tali costi potrebbero essere superiori ai benefici, soprattutto nel caso in cui si determinino valori di rimborso non congrui sotto il profilo del valore industriale. In questo contesto, l’Autorità potrebbe ritenere preferibile l’introduzione di specifiche componenti tariffarie ad applicazione locale o d’ambito.

Spunti per la consultazione

S14. Osservazioni sull'ipotesi di identificare una specifica componente della tariffa obbligatoria che rifletta la differenza tra VIR e RAB da applicare a livello locale.

14 Definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara

- 14.1 Nel documento 359/2013 l'Autorità ha ipotizzato di introdurre una specifica componente tariffaria (*ST*), espressa in centesimi di euro/punto di riconsegna, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11.
- 14.2 Nel medesimo documento, l'Autorità ha espresso l'orientamento di prevedere che anche la componente tariffaria *ST* sia definita per aree geografiche omogenee, con socializzazione dei benefici connessi agli sconti formulati in sede di gara in un ambito di dimensione maggiore rispetto all'ambito di concessione.
- 14.3 I soggetti che hanno partecipato alla consultazione sono in generale risultati favorevoli all'ipotesi di prevedere che la componente tariffaria *ST* sia definita per aree geografiche omogenee. Un soggetto ha evidenziato la necessità di limitare la variabilità del valore della componente tra le diverse aree geografiche, al fine di non creare effetti discriminatori tra clienti finali.
- 14.4 Alcuni soggetti hanno proposto di destinare le risorse derivanti dallo sconto offerto ad uno scopo specifico, in luogo di diluirlo sulla totalità dei clienti finali, riservandole, in particolare, a copertura del bonus sociale o alla stazione appaltante, che le potrebbe utilizzare a tutela delle situazioni di maggior disagio.
- 14.5 L'Autorità è orientata a confermare l'ipotesi illustrata nel documento 359/2013, prevedendo la definizione della componente *ST* a livello di ambiti tariffari.
- 14.6 Va precisato che gli effetti degli sconti tariffari vengono poi redistribuiti tra le imprese distributrici per mezzo del meccanismo di perequazione dei ricavi del servizio di distribuzione.

Spunti per la consultazione

S15. Osservazioni sulle ipotesi relative alla definizione della componente della tariffa obbligatoria relativa allo sconto tariffario di gara.

PARTE V – ALTRE DISPOSIZIONI

15 Definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare d'ambito

- 15.1 Nel documento 56/2013 l'Autorità ha espresso il principio che un eventuale incentivo all'uscita anticipata dai contratti di concessione dovrebbe essere commisurato al beneficio che tale uscita può portare al sistema.
- 15.2 In particolare, l'Autorità ha ipotizzato di prevedere che il gestore entrante interessato possa presentare istanza per la valutazione di misure idonee all'uscita anticipata dei gestori presenti nelle *enclave*, corredata da un *business plan* nel quale sono evidenziati i costi e i benefici connessi allo sviluppo di tale ipotesi. Sulla base della valutazione puntuale dei *business plan*, l'Autorità potrebbe assumere decisioni circa eventuali incentivi da erogare al gestore uscente per facilitarne l'uscita anticipata.
- 15.3 Nel documento 359/2013 l'Autorità ha confermato la propria impostazione iniziale, ritenendo che gli incentivi debbano essere riconosciuti solo se alla base ci sono fondate analisi costi-benefici che garantiscano vantaggi ai clienti rispetto alla prosecuzione della gestione del servizio secondo le "vecchie" concessioni comunali nelle *enclave*.
- 15.4 La maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione ha ritenuto condivisibile tale ipotesi o non ha espresso commenti rispetto agli orientamenti illustrati nel documento 359/2013.
- 15.5 Un soggetto ha ritenuto non condivisibile un approccio che stabilisca il riconoscimento di incentivi caso per caso sulla base di un'analisi costi-benefici. Tale impostazione non risulterebbe peraltro coerente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto 226/11, che sembra configurare misure incentivanti su base *ex ante*.
- 15.6 L'Autorità intende confermare gli orientamenti espressi nel documento 359/2013, non ritenendo che sussistano problemi di compatibilità con il dettato del decreto 226/11.

Spunti per la consultazione

S16. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle *enclave*.

APPENDICE

16 Determinazione dei corrispettivi unitari a copertura dell'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete nelle tre opzioni di regolazione illustrate

- 16.1 Di seguito si riportano i valori dei corrispettivi che risulterebbero dall'applicazione delle tre diverse opzioni regolatorie illustrate nel capitolo 4, prendendo a riferimento un ambito ad alta densità. I criteri di determinazione dei corrispettivi in caso di ambiti a media e bassa densità sono analoghi *mutatis mutandis* a quelli qui illustrati.
- 16.2 Ai fini della definizione dei corrispettivi nel periodo 2014-2019 sono state fatte le seguenti ipotesi:
- tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati di cui al comma 34.1, lettera a della RTDG 2014-2019¹⁰ pari all'1,8% in tutti gli anni del periodo di regolazione;
 - tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti pari in tutti gli anni del periodo di regolazione a quelli definiti nella RTDG 2014-2019 per gli aggiornamenti delle tariffe con efficacia fino all'anno 2016.
- 16.3 Sulla base di tale ipotesi è stata costruita una tabella con valori ipotetici dei costi unitari per le "vecchie" gestioni comunali (Tabella 3):

Tabella 3 – Ipotesi di corrispettivi unitari per le "vecchie" gestioni comunali (€/pdr)

	anno tariffe					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
imprese grandi	35,05	35,09	35,13	35,17	35,21	35,25
imprese medie	39,83	39,55	39,27	39,00	38,73	38,46
imprese piccole	45,61	45,29	44,97	44,66	44,35	44,04

- 16.4 Nelle tabelle che seguono sono riportati ipotetici valori dei corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi relativi all'attività di distribuzione – gestione delle infrastrutture di rete, calcolati a partire dai valori riportati nella Tabella 3 e declinati secondo le differenti opzioni di regolazione T8.A, T8.B e T8.C descritte nel capitolo 4. In grigio sono riportati i valori dei corrispettivi nei primi tre anni di gestione del servizio per ambito. All'interno di questo periodo i corrispettivi sono aggiornati esclusivamente sulla base del tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

¹⁰ Allegato A alla deliberazione 573/2013.

Tabella 4a - Corrispettivi unitari per le gestioni d'ambito (€/pdr) – Opzione T8.A

		anno tariffe				
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	37,44	38,11	38,80	35,17	35,21	35,25
2015		37,32	37,99	38,67	35,21	35,25
2016			37,20	37,87	38,55	35,25
2017				37,09	37,76	38,44
2018					36,97	37,64
2019						36,86

Tabella 4b - Corrispettivi unitari per le gestioni d'ambito (€/pdr) – Opzione T8.B

a) Per ambiti con punti di riconsegna < 300.000:

		anno tariffe				
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	37,44	38,11	38,80	35,17	35,21	35,25
2015		37,32	37,99	38,67	35,21	35,25
2016			37,20	37,87	38,55	35,25
2017				37,09	37,76	38,44
2018					36,97	37,64
2019						36,86

b) Per ambiti con punti di riconsegna \geq 300.000:

		anno tariffe				
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	35,05	35,68	36,32	35,17	35,21	35,25
2015		35,09	35,72	36,36	35,21	35,25
2016			35,13	35,76	36,40	35,25
2017				35,17	35,80	36,44
2018					35,21	35,84
2019						35,25

Tabella 4C - Corrispettivi unitari per le gestioni d'ambito (€/pdr) – Opzione T8.C

a) Per ambiti con punti di riconsegna ≥ 100.000 e per ambiti con punti di riconsegna < 100.000 assegnati a operatore di dimensione media o grande:

anno tariffe						
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	37,44	38,11	38,80	35,17	35,21	35,25
2015		37,32	37,99	38,67	35,21	35,25
2016			37,20	37,87	38,55	35,25
2017				37,09	37,76	38,44
2018					36,97	37,64
2019						36,86

b) Per ambiti con punti di riconsegna < 100.000 assegnati a operatore di dimensione piccola:

anno tariffe						
anno affidamento	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2014	40,16	40,88	41,62	35,17	35,21	35,25
2015		39,98	40,70	41,43	35,21	35,25
2016			39,79	40,51	41,24	35,25
2017				39,61	40,32	41,05
2018					39,43	40,14
2019						39,25